

COMUNE DI PABILLONIS

Provincia di CAGLIARI

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI INTERNI**

INDICE SISTEMATICO

Art. 1 - Istituzione della tassa	1
Art. 2 - Servizio di nettezza urbana	1
Art. 3 - Contenuto del regolamento	1
Art. 4 - Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa	2
Art. 5 - Esclusioni dalla tassa	2
Art. 6 - Commisurazione della tassa.....	4
Art. 7 - Applicazione della tassa in funzione dello svolgi- mento del servizio	4
Art. 8 - Parti comuni del condominio	5
Art. 9 - Classi di contribuenza	5
Art. 10 - Esenzioni	7
Art. 11 - Riduzioni	7
Art. 12 - Tassa giornaliera di smaltimento.....	8
Art. 13 - Denunce	9
Art. 14 - Decorrenza della tassa.....	10
Art. 15 - Mezzi di controllo	11
Art. 16 - Sanzioni.....	11
Art. 17 - Accertamento, riscossione e contenzioso	11
Art. 18 - Entrata in vigore.....	12

Art. 1

Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Art. 2

Servizio di nettezza urbana

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

Art. 3

Contenuto del regolamento

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Art. 4

Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.

2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

Art. 5

Esclusioni dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
- c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;
- d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
- f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

5. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

ATTIVITÀ	DETASSAZIONE %
Falegnamerie	60
Autocarrozzerie	60
Autofficine per riparazione veicoli.....	60
Gommisti	60
Autofficine di elettrauto.....	60
Distributori di carburante	75
Rosticcerie	10
Pasticcerie.....	10
Lavanderie	60
Verniciatura.....	60
Galvanotecnici.....	60
Fonderie.....	60

Art. 6

Commisurazione della tassa

1. La tassa a norma del 1° comma dell'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.

2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Art. 7

Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:

- a) in misura pari al 40 % della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 3.000 mt.
- b) in misura pari al 35 % della tariffa se la suddetta distanza supera 3.000 mt. e fino a 4.000 mt.
- c) in misura pari al 30 % della tariffa per distanze superiori ai 4.000 mt.

3. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore

del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al% della tariffa.

5. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

Art. 8

Parti comuni del condominio

1. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti. Non sono da considerare quelle indicate nell'art. 5, comma 2, punto c).

2. Qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 507/1993, aumenta la superficie di ciascun condominio di una quota, secondo il presente prospetto:

aumento del 10 % agli alloggi siti in edifici sino a 6 condomini
aumento del 20 % agli alloggi siti in edifici sino a 10 condomini
aumento del 30 % agli alloggi siti in edifici oltre i 10 condomini

(Elenco puramente esemplificativo).

Art. 9

Classi di contribuenza

1. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di

rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, da deliberarsi, nei termini temporali stabiliti dall'art. 79 comma 2 del Decreto Legislativo stesso, continua ad applicarsi la seguente classificazione delle categorie tassabili previste dal pre-
vigente regolamento:

CLASSE	
Classe I	LOCALI ABITAZIONI PRIVATE
Classe II	LOCALI ESERCIZI PUBBLICI CIRCOLI RICREATIVI
Classe III	ESERCIZI COMMERCIO PRODOTTI ALIMENTARI
Classe IV	ESERCIZI COMMERCIO PRODOTTI NON ALIMENTARI
Classe V	LOCALI ADIBITI A STUDI PROFESS. COMMERCIALI-FINANZIARI CULTURALI-POLITICI
Classe VI	AREE SCOPERTE AD USO PRIVATO

costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa.

3. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottonotata nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante:30..... %;
- b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale:20..... %;
- c) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta:20..... %;
- d) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune:30..... %;
- e) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale:30..... %;
- f) attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 67, punto 2) del D.L. 507/1993:10..... %;

4. Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

Art. 12

Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

2. È temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 10 %.

4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/1993.

5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.

6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art. 13

Denunce

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.

3. È fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

4. La denuncia deve contenere:

- a) l'indicazione del codice fiscale;
- b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
- c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
- d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
- e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
- f) la provenienza;
- g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Art. 14

Decorrenza della tassa

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Art. 15

Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.

Art. 16

Sanzioni

1. Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993 si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al terzo comma, dello stesso art. 76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila, si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla legge 689/1981.

Art. 17

Accertamento, riscossione e contenzioso

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D.Lgs. 507/1993.

2. Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è disciplinato alla stregua dell'art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e dell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 e successive modificazioni.

Art. 18
Entrata in vigore

1. Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili con l'eccezione di quelle previste in attuazione degli artt. 59, comma 2, secondo periodo, 63, commi 2, 3 e 4, 64 comma 2 secondo periodo, 66 e 72 commi 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 507/93, che hanno decorrenza dal 1 gennaio 1995.

COMUNE DI PABILLONIS

Provincia di Cagliari

REGISTRO DELIBERAZIONI
N° 46 DEL 28/06/1995

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

OGGETTO: TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
INTERNI, REGOLAMENTO COMUNALI.

L'anno millenovecentonovantacinque, addì ventotto del mese di giugno alle ore
19.00 in Pabillonis e nella Casa Comunale, in adunanza straordinaria urgente ed in 1^a
convocazione si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Sigg.:

COGNOME NOME	P	A	COGNOME E NOME	P	A
Tomasi Rag. Carlo	X		Cherchi Giorgio	X	
Matta Aldo	X		Pisanu Isabella	X	
Saba Anacleto	X		Melis Ottaviano	X	
Lisci Francesco	X		Mugnai Mariano Isaia		X
Floris Giovanni	X		Tomasi Dr. Carlo	X	
Melis Carlo	X		Serpi Ugo	X	
Zurru Marina	X		Colombo Stefania		X
Zurru Alessia	X		Cuccu Enrico	X	
Atzori Meri Iolanda	X				
TOTALE				15	2

PARERI DI CUI AGLI ARTT.
53 e 55 DELLA L. 142/90

UFFICIO

Parere in ordine alla regolarità
tecnica:

del responsabile del Servizio
Tributi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Indeo Delio

UFFICIO RAGIONERIA

Parere in ordine alla regolarità
contabile e relativa attestazione
finanziaria (art. 55 punto 5)
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Indeo Delio

Parere sotto il profilo della
legittimità
FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Guidarelli

Assiste la seduta il Segretario Sig.ra Guidarelli Dott.ssa M. Paola

IL PRESIDENTE, constatata la legalità dell'adunanza, invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la nuova disciplina della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni stabilita dal Capo III del D.Lgs 15 novembre 1993, n° 507 e rilevato che per l'applicazione della tassa predetta l'art. 68 del decreto dispone che i comuni sono tenuti ad adottare apposito regolamento del quale nello stesso sono indicati i contenuti;

RILEVATO che secondo quanto stabilisce il secondo comma dell'art. 79 del D.Lgs. n° 507/1993 il regolamento per l'applicazione della tassa deve essere adottato od adeguato entro il 30 giugno 1994, fatto salvo quanto dall'art. predetto previsto con successiva scadenza;

VISTO il testo del regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni formato dal responsabile del servizio tributi con la collaborazione degli uffici comunali competenti secondo gli orientamenti espressi dalla Giunta Comunale che lo propone all'approvazione del Consiglio;

VISTO l'art. 32, secondo comma, lett. a), della legge 8 giugno 1990, n° 142;

VISTO il D.P.R. 19 settembre 1982, n° 915;

VISTO il D. Lgs. 15 Novembre 1993, n° 507, come modificato dalla L. 22 Febbraio 1994, n° 146;

VISTO lo statuto del Comune;

VISTO il parere favorevole espresso, su contenuti tecnici del regolamento, dal Responsabile del Servizio Tributi;

VISTO il parere favorevole espresso, sui contenuti e gli aspetti finanziari e contabili dal Ragioniere Comunale;

VISTO il parere favorevole espresso, sotto il profilo di legittimità del Segretario Comunale;

PER voce del Presidente il Sindaco pro-tempore Rag. Carlo Tomasi ribadita l'urgente e inderogabile necessità di provvedere all'approvazione del Regolamento in esame, il cui termine era fissato al 30 giugno 1994 (2° comma art. 79 del D.lgs. 507/1993)

PRESENTI 15 assenti 2 votanti 15 astenuti 0

CON voti n° 11 favorevoli e 4 contrari (Consiglieri gruppo di minoranza) espressi in forma palese per alzata di mano;

PRESO atto della dichiarazione di voto del gruppo consiliare di minoranza per voce del dr. Tomasi Carlo il quale chiede che venga verbalizzato che ha espresso voto contrario in quanto in relazione ai tempi di convocazione del Consiglio non ha avuto il tempo di esaminare la complessità della normativa di riferimento al regolamento;

DELIBERA

1) Di approvare il regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, che costituisce parte integrante del presente atto.

2) Di disporre la pubblicazione, l'invio all'organo Regionale di controllo e, entro trenta giorni dalla conseguita esecutività, la trasmissione alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 68 comma terzo, del D.Lgs 15 novembre 1993, n° 507.

Letto ed approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Matta Aldo
Matta Aldo

IL PRESIDENTE

Tomasi Carlo
Tomasi Carlo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Guidarelli Maria Paola
Guidarelli Maria Paola

IL SEGRETARIO COMUNALE

Vista la legge 13.12.1994, N° 38 modificata con L.R. 13.01.1995 n° 4


che la presente deliberazione.

- è stata affissa all' Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal **06/07/1995** al **21.07.1995**, come prescritto dall' art. 30, comma 1, della L.R. 13.12.1994, N° 38, modificata con L.R. 13.01.1995 n° 4.
 - è stata comunicata con lettera in data **06/07/1995** n° _____ ai Sigg. Capigruppo Consiliari così come prescritto dall' art. 30 comma 4 della L.R. 3.12.1994.
 - è stata trasmessa con lettera n° _____ del _____ al CO.RE.CO/CO.CI.CO
- A richiesta dei Sigg. Consiglieri, per il controllo:
- nei limiti delle illegittimità denunciate (art. 29 comma 3)
 - perché ritenuta viziata di incompetenza o assunta in contrasto con atti fondamentali del Consiglio (art. 29 comma 4).
 - è stata trasmessa con lettera n° _____ del **06/07/1995** al CO.RE.CO/CO.CI.CO (art. 29 comma 1)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Guidarelli Maria Paola

Pabillonis, li 06/07/1995



IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____

- perché dichiarata immediatamente eseguibile.
- decorsi 10 gg. dalla pubblicazione.
- decorsi 20 gg. dalla ricezione da parte del CO.RE.CO. - CO.CI.CO dell'atto (art. 32 comma 1) L.R. 13.12.1994 n° 38.
- dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (art. 38. comma 4)

senza che sia stata comunicata l'adozione dei provvedimenti di annullamento.

- avendo il CO.RE.CO. o CO.CI.CO comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 32 comma 3) con provvedimento n° _____ del _____

- che il provvedimento di annullamento è pubblicato all' Albo Pretorio Comunale per 15 gg. dal **1/7/95** al **4-8-95** e di esso è dato comunicazione al Consiglio Giunta nella seduta del _____ (art. 37 comma 3 L.R. 13.12/1994 N° 38)

IL SEGRETARIO COMUNALE

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO AGLI ENTI LOCALI
COMITATO DI CONTROLLO DI CAGLIARI

Preso atto in seduta del _____ col N. _____
IL PRESIDENTE

Rinvia nella seduta del _____ N. _____
Annullata in seduta del _____ N. _____

IL PRESIDENTE

COMUNE DI PABILLONIS
 Prov. Cagliari
 P. N. 3.285
 Assessorato 10 AGO. 1995
 Spese 1
 Del. ... Form. ...

Comune di Pabillonis
 09030 PABILLONIS

In publico
del 17-8-95
al 21-8-95

IL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO nella seduta del 08/08/95

STE LE DELIBERAZIONI PERVENUTE IL 07/07/95 E REGISTRATI AI NUMERI DI PROTOCOLLO

ATTI IN ESAME:			PRECEDENTI:		
D. PROT. N.	ATTO N.	DATA ATTO	D.D. PROT. N.	ATTO N.	DATA ATTO
CO 001415/01/95	000046	28/06/95	000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00	000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00	000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00	000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00	000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00	000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00	000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00	000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00	000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00	000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00	000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00	000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00	000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00	000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00	000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00	000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00	000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00	000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00	000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00	000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00	000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00	000000/00/00		00/00/00

OGGETTO : TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI, REGOLAMENTO COMUNALE...

VISTA la relazione dell' ufficio;
 VISTA la L.R. 13/12/1994, N. 38 e successive modificazioni ed integrazioni;

ANNULLA PARZIALMENTE LA CITATA DELIBERAZIONE PER:

Limitatamente al seguente articolo del regolamento:
 - art. 8 - errata applicazione dell'art. 63, 2° comma del D.lgs 507/93, in quanto la percentuale di aumento della superficie deve essere inversamente proporzionale al numero dei condomini.
 In relazione all'art.18, si fa presente che lo stesso deve essere adeguato a quanto previsto dall'art. 17 del D.L. 10/7/95 n. 274, che modifica i termini per l'applicazione di alcune disposizioni relative alla tassa sui RR.SS.UU.
 Si rammentano agli organi burocratici gli obblighi imposti dall'art. 37, 3° comma, L.R. 38/94.

IL SEGRETARIO
 f.to PALA

IL PRESIDENTE
 f.to CARAU

IL RELATORE
 f.to LAI



Ai sensi della L. 4.1.68, n.15, al ... sottoscritto attesta che la presente copia, redatta su ... forme per estratto all'originale.

Cagliari, 11/08/95

L'IMPIEGATO INCARICATO
Pala